

Signori!

Nella passata guerra erasi sentito il bisogno di concedere ai militari che si trovarono in attività di servizio speciali favori, onde rimanere agevolata, durante la loro assenza dallo Stato la conservazione e la difesa dei loro diritti, ed a questo fine nella tornata dell'13. febbrajo 1849 il Ministro della giustizia presentava a questa camera un progetto di legge, la discussione del quale restava quindi impedita dagli eventi che seguirono.

Ora che si troviamo nuovamente in stato di guerra e che il nostro esercito sarà chiamato a prender parte alle operazioni militari in lontane regioni, il governo stima opportuno di ripigliare, con qualche modificazione, una delle proposte che facevansi in quel progetto di legge, la quale proposta era senza fallo la più necessaria e la più

3

urgente, ed era stata suggerita
dalla difficoltà che nella campagna
dell'anno 1815. i militari addetti
alla spedizione incontravano nel
provvedere ai loro più urgenti
interessi.

Il progetto di legge che
ho l'onore di presentare alla
camera ha pertanto per oggetto
di abilitare i militari in spedi-
zione fin all'estero che all'
interno, e le persone che
trovansi al seguito dell'esercito
per ragioni di servizio a
spedire le procure e gli
atti di confesso e di autorizzazio-
ne a termini dell'art. 1. 2. 3. 4.
Del Cod. Civ. non vanno soggetti
all'insinuazione senza il
ministero di notaio, ed in
carta libera, autorizzando
perciò gli Intendenti militari
o chi ne faccia le veci a
riceverli, conchiudendo
ricevute a tenore della present.
legge abbian forse ugualmente
di atto pubblico.

I militari in guerra furono
sempre riputati degni di

di specie favore: non è
quindi a dubitarsi che la
Camera voglia approvare questo
progetto di legge, pel quale
sostanzialmente non si fa
che attribuire ad alcuni funzionarj
militari e per certi e determinati atti
ed a ragione delle specialità
delle circostanze le funzioni
notarili.

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, ec. ec.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che il seguente progetto di legge sia presentato alle Camere legislative dal Vostro Guardasigilli, Ministro (Segretario di Stato per gli affari ecclesiastici, di grazia e giustizia che incarichiamo di svolgerne i motivi e di sostenerne la discussione.

Art. 1.
A uso di spedizione militare all'estero gli Intendenti militari, o per essi gli impiegati incaricati di esercitarne le funzioni, presso al Quartier generale, o presso qualche Divisione dell'esercito, sono destinati a ricevere gli atti di procura, di consenso e d'autorizzazione contemplati nell'art. 11626 del Codice civile che occorre di fare ai militari appartenenti al Corpo di spedizione, agli impiegati presso al medesimo, ed a qualunque altra persona che si trovi al seguito dell'esercito per ragioni di servizio.

L'atto di procura, di consenso o di autorizzazione può essere redatto su carta libera, e ricevuto dall'Intendente militare, o dall'impiegato che ne fa le veci alla presenza di due testimoni, ed è sottoscritto sia dal richiedente che dai testimoni, e qualora non sappiano, o non possano scrivere, è da essi sottoscritto. È inoltre firmato dal Funzionario che lo riceve, il quale vi appone anche il bollo del suo ufficio.

Art. 2.
Le disposizioni dell'articolo precedente si osserveranno pure in tempo di guerra combattuta nell'interno dello Stato, qualora non possa esservi la presenza di un Notario.

Il Funzionario che riceverà l'atto farà constare con apposita dichiarazione della mancanza del Notario, e non trovandosi nella possibilità di usare per la redazione dell'atto di carta bollata, ne farà menzione.

Art. 3.
Gli atti di procura, di consenso o d'autorizzazione redatti su carta libera a tenore del

precedenti articoli dovranno essere sottoposti al bollo straordinario prima che se ne
faccia uso nello Stato, sotto le pene ai contrarrentori stabilite dalla legge
della g. Febbre 1854 sul bollo.

Perino il 14. di Marzo 1855.

Antonio Compagni

U. Battaglia

SESSIONE 1853-54

N.° 156-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

RICCARDI ERNESTO, BERSEZIO, MINOGLIO, CROSA,
MICHELINI ALESS., MAZZA P., CAVALLINI

sul progetto di legge presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia
nella tornata del 5 marzo 1855.

Norme da osservarsi nei casi di spedizione militare per la formazione di ~~alcuni~~ atti pubblici contemplati nell'articolo 1424 del Codice civile nell'interesse dei militari e di altre persone che trovinsi al seguito dell'Esercito.

Tornata del 10 marzo 1855.

SIGNORI,

In tutti i tempi e da tutte le Nazioni si senti il bisogno e la convenienza di accordare speciali favori a que' prodi che espongono la loro vita per il bene comune, e di contribuire in ogni migliore maniera ad accrescere nell'animo dei difensori della patria il coraggio che dipende non poco dalla persuasione della sicurezza de' loro proprii affari.

Esempii di privilegi ai militari in servizio attivo in tempo di guerra si riscontrano nelle antiche leggi Romane, ed anche nel nostro Codice civile agli articoli 792, 793 e 2386.

Che se essi sono universalmente riconosciuti meritevoli di speciali riguardi, egli è evidente che verrebbe meno a' suoi doveri quel Governo, il quale non adottasse prontamente quei provvedimenti che, non contenendo favori di sorta, sono unicamente diretti ad abilitarli alla spedizione di atti che possono rendersi indispensabili alla tutela de' loro interessi, od a soddisfare a necessità imperiose.

Di questa natura è il progetto di legge presentato dal signor Ministro di Grazia e Giustizia nella tornata del cinque di

(156-A)

2

questo mese, il quale nell'introdurre una deroga alla disposizione del dritto comune intorno alle formalità da osservarsi in alcuni atti pubblici contemplati nell'articolo 1424 del detto Codice, altro non fa che porgere ai militari i mezzi con cui possano quegli atti spedire in qualunque contingenza.

Già nella guerra dell'anno 1848 si manifestò il bisogno di inviare procure dal campo; ed il difetto di funzionari rivestiti dell'autorità necessaria per riceverli, e la mancanza di carta bollata furono ostacoli che non si poterono superare senza difficoltà.

Ogni ostacolo verrebbe tolto di mezzo col progetto che fu sottoposto alle vostre deliberazioni.

Le considerazioni di giustizia e convenienza che stanno a favore dei militari formanti il corpo di spedizione sono applicabili anche alle altre persone che vi si trovano addette per ragione di servizio, come sono, per esempio, gli ufficiali di sanità ed i vivandieri, ai quali perciò non si potrebbe ragionevolmente rifiutare lo stesso beneficio.

Gli Intendenti militari, e le persone chiamate a fungerne le veci saranno, la Commissione non ne dubita, scelte dal Ministero in modo che presentino sufficiente guarentigia, e ispirino fiducia a coloro che dovranno servirsi della loro opera.

V'ha una lacuna nel progetto ministeriale, e la vostra Commissione ha creduto suo dovere riempierla, estendendo ai Commissari di marina le facoltà che si accordano agli Intendenti militari.

All'alinea dell'articolo primo si contempla il caso in cui coloro che rilascino l'atto non possano sottoscriverlo, e non l'altro in cui non possano per avventura neppure sottosegnarlo. È difficile che occorra questo caso, ma pur troppo nel campo di battaglia può accadere che taluno sia sgraziatamente reso inabile anche ad apporre all'atto la propria segnatura. La Commissione crede quindi opportuno il provvedere anche a questo caso.

Vi fu chi avrebbe desiderato che gli atti di procura, di consenso e d'autorizzazione, redatti in carta libera, non fossero sottoposti al bollo straordinario, come prescriverebbe l'articolo terzo del progetto. La Commissione però riflettendo che l'obbligo del bollo, imposto per sole ragioni finanziarie generali non ha nessun rapporto colle facilitazioni che si tratta di accordare, crede di interpretare il vostro voto, proponendovi senz'altro l'adozione del progetto.

CAVALLINI *Relatore*

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

In caso di spedizione militare all'estero, gli Intendenti militari, o per essi gli impiegati incaricati di esercitarne le funzioni, presso al quartier generale, o presso qualche divisione dell'esercito, sono destinati a ricevere gli atti di procura, di consenso e di autorizzazione contemplati nell'articolo 1424 del Codice civile, che occorra di fare ai militari appartenenti al corpo di spedizione, agli impiegati presso al medesimo, ed a qualunque altra persona che si trovi al seguito dell'esercito per ragioni di servizio.

L'atto di procura, di consenso o di autorizzazione può essere disteso su carta libera; è ricevuto dall'intendente militare, o dal impiegato che ne fa le veci alla presenza di due testimoni, ed è sottoscritto sia dal richiedente che dai testimoni; e qualora non sappiano, o non possano scrivere, è da essi sottosegnato. È inoltre firmato dal funzionario che lo riceve, il quale vi appone anche il bollo del suo ufficio.

Avanzano le stesse attribuzioni i Commissari di Marina, o chi ne fa le veci, sulle navi da guerra ed altre appartenenti alla marina militare, che faranno parte della spedizione, per riguardo agli equipaggi ed altre persone appartenenti a bordo delle navi suddette.

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente si osserveranno ugualmente in tempo di guerra combattuta nell'interno dello Stato, qualora non possa aversi la presenza di un notaio.

Il funzionario che riceverà l'atto farà constare con apposita dichiarazione della mancanza del notaio; e non trovandosi nella possibilità di usare per la redazione dell'atto di carta bollata ne farà menzione.

Art. 3.

Gli atti di procura, di consenso o d'autorizzazione redatti su carta libera, a tenore dei precedenti articoli, dovranno essere sottoposti al bollo straordinario prima che se ne faccia uso nello Stato, sotto le pene ai contravventori stabilite dalla legge del 9 settembre 1854 sul bollo, e saranno legalizzati dal Ministro della Guerra.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

In caso di spedizione militare all'estero, gli Intendenti militari ed i Commissari di marina, o per essi gli impiegati incaricati d'esercitarne le funzioni, presso al quartiere generale, o presso qualche divisione dell'Esercito, sono rispettivamente destinati a ricevere gli atti di procura, di consenso e d'autorizzazione contemplati nell'articolo 1424 del Codice civile, dei militari di terra e di mare appartenenti al corpo di spedizione, e di qualunque persona che si trovi al seguito dell'Esercito per ragioni di servizio.

L'atto di procura, di consenso o di autorizzazione può essere disteso su carta libera; è ricevuto dall'Intendente militare, o dal Commissario di marina, o da chi ne fa le veci alla presenza di due testimoni, ed è sottoscritto sia dal richiedente che dai testimoni.

Qualora il richiedente non possa sottoscriverlo, dovrà sottosegnarlo, e non potendolo verrà fatta menzione nell'atto del motivo che avrà impedita la sua sottoscrizione o segno; e nel caso in cui i testimoni non sappiano scrivere, vi apporranno parimenti il loro segno, e tale circostanza verrà pure espressa nell'atto.

Questo è inoltre firmato dal funzionario che lo riceve, il quale vi appone anche il bollo del suo ufficio.

Art. 2.

~~Identicis al qui contro.~~

Art. 5.

Gli atti di procura, di consenso o d'autorizzazione redatti su carta libera, a tenore dei precedenti articoli, dovranno essere sottoposti al bollo straordinario prima che se ne faccia uso nello Stato, sotto le pene ai contravventori stabilite dalla legge del 9 settembre 1854 sul bollo, e verranno legalizzati dal Ministro della Guerra o della Marina, secondo che saranno ~~spediti dai militari di terra o di mare legalizzati dall'atto degli~~ *impiegati dell'uno o dall'altro Ministero.*

*Espresso nella seduta del 19. Marzo 1859.
Pellati*

*Ieri (1859) -
militari di
guerra.*

*Io dal Com-
miffario di
guerra.*